



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
IX Legislatura

PUNTO 94 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 05/08/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1456 / DGR del 05/08/2014

OGGETTO:

Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2014. Art. 35, comma 2, lr n. 52/1978, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n. 9/2008. Dgr n.66/Cr del 10.6.2014.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Roberto Ciambetti	Assente
	Luca Coletto	Assente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Assente
	Elena Donazzan	Assente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Presente
	Franco Manzato	Presente
	Daniele Stival	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MAURIZIO CONTE di concerto con **FRANCO MANZATO**

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2014.
Art. 35, comma 2, l.r. n. 52/1978, così come modificato dall'art. 5, comma 1, l.r. n. 9/2008,
DGR/CR n. 66 del 10/06/2014.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento contiene il Piano regionale per le attività di pianificazione e gestione forestale previsto dall'art. 35 della Legge Forestale Regionale n. 52/78, valevole per l'anno 2014.
In questo Piano viene dato particolare risalto all'attivazione di disposizioni legislative provenienti da varie fonti comunitarie e regionali, come il Reg. UE n. 995/2010 e l'art. 65 della l.r. n.11/2014.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con la modifica legislativa intervenuta ad opera dell'articolo 5 della l.r. 25 luglio 2008, n. 9, che ha sostanzialmente modificato l'articolo 35 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52, la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale, dando così pieno compimento al principio in base al quale la Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale, assume la programmazione come metodo di intervento nel settore forestale.

La predisposizione annuale del Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale, come disposto dall'art. 35 della l.r. n. 52/1978, rappresenta, tra l'altro, l'occasione per armonizzare l'attività di settore alla programmazione regionale di più ampio respiro, nonché agli indirizzi che periodicamente provengono dalle fonti comunitarie e nazionali che si occupano della materia, tra i quali il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2008.

In passato le attività di pianificazione si sono articolate negli anni secondo uno schema consolidato, che analizza a livello regionale le principali tematiche forestali sviluppando i seguenti grandi temi: l'inquadramento territoriale e paesaggistico della regione, il quadro conoscitivo di riferimento, il contesto programmatico e le linee guida di politica forestale.

Nei documenti programmatici più recenti, di cui alle DGR n. 2734/2012 e n. 1645/2013, è stato invece dato ampio spazio all'elaborazione delle politiche regionali del settore forestale in ambito comunitario nella prospettiva della programmazione rurale verso il 2020, ritenendo consolidato il quadro conoscitivo più volte illustrato in precedenti atti programmatici.

L'attenzione rivolta alla programmazione comunitaria è sostanzialmente connessa al fatto che ormai già da alcuni anni i finanziamenti a sostegno delle attività di gestione forestale, intese in senso ampio, trovano soddisfacimento solo negli strumenti finanziari comunitari e nel sostegno economico connesso all'applicazione del regolamento sullo sviluppo rurale.

In quest'ottica il Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2014, pur individuando il quadro delle iniziative da intraprendere nel corso dell'anno, non assume tanto un significato di programmazione di risorse finanziarie regionali, per'altro in parte assenti, bensì di strumento di carattere generale volto anche a dare concreta attivazione a disposizioni legislative provenienti da varie fonti, regionali, nazionali o comunitarie, come del resto già parzialmente avvenuto in passato con le delibere sopra citate.

Con il presente Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2014, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre ad individuare le iniziative da intraprendere nel corso dell'anno, si intende approfondire gli aspetti legati all'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010, denominato European Timber Regulation (EUTR), il quale stabilisce una serie di obblighi per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato europeo e dare attuazione a quanto disposto dall'art. 65 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.

In particolare per quanto attiene a quest'ultimo aspetto si evidenzia che l'art. 65 della l.r. n. 11/2014, a titolo "Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000", stabilisce, al comma 2, che: "...la Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per gli interventi di seguito elencati, considerati per le loro caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico, specifiche linee guida di carattere

tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l'attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA)..”.

Tra gli interventi elencati sono ricompresi anche quelli afferenti alla “..pianificazione e gestione forestale sostenibile..”:

Al riguardo si evidenzia che già la DGR n. 2873/2013, a titolo “Linee guida per gli interventi selvicolturali da adottare nelle aree della Rete ecologica europea Natura 2000 – l.r. n. 52/1978, art. 23”, ha definito, nel dettaglio, specifiche linee guida comportamentali con le quali approcciare la gestione forestale secondo forme sempre più significative di conservazione e salvaguardia della biodiversità.

Con il presente provvedimento, in base a quanto riportato dunque nell'allegato A, nel confermare la validità delle linee guida di cui alla citata DGR n. 2873/2013, si intende riproporre, con alcune modificazioni ed integrazioni, il testo delle linee guida selvicolturali già adottate con la medesima deliberazione, dandone valenza applicativa ai sensi del comma 2 dell'art. 65 della l.r. n. 11/2014, limitatamente agli aspetti connessi alla lettera b) del medesimo comma.

Si evidenzia, infine, che il Piano è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66/CR del 10/06/2014 e successivamente ha acquisito parere favorevole da parte della competente Commissione consiliare in data 16/07/2014, come disposto dall'art. 35 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con l.r. 25 luglio 2008, n. 9.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 35, comma 2, della l.r. 13 settembre 1978, n. 52 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. 8 gennaio 1991, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. 29 novembre 2001, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 65 della l.r. 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la l.r. 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la DGR 30 dicembre 2013 n. 2873;

VISTO l'art. 2, comma 2, della l.r. 31 dicembre 2012, n. 54

VISTA la propria deliberazione/CR n. 66 del 10/06/2014;

VISTO il parere della Quarta Commissione consiliare rilasciato in data 16/07/2014;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'**Allegato A** recante il “Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale - anno 2014” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale

1456

- 5 AGO. 2014

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A, il quale è consultabile presso la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



Il Segretario della Giunta R.F.
Ai sensi della DGR 151/2011
dott.ssa Stefania Lattarin

1456

- 5 AGO. 2014



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

1456

- 5 AGO. 2014

pag. 1/31

ALLEGATO A Dgr n.

del



PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE
ANNO 2014

(Articolo 35 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52,
come modificato dalla Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9)





INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2 IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA	pag. 3
3 LINEE GUIDA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000	pag. 8
4 ATTIVITÀ OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE NEL CORSO DEL 2014	pag. 31



PREMESSA

La predisposizione annuale del Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale, come disposto dall'art. 35 della l.r. n. 52/1978, rappresenta l'occasione per armonizzare l'attività di settore alla programmazione regionale di più ampio respiro, nonché agli indirizzi che periodicamente provengono dalle fonti comunitarie e nazionali che si occupano della materia.

In passato le attività di pianificazione si sono articolate negli anni secondo uno schema consolidato, che ha analizzato le principali tematiche forestali sviluppando temi quali l'inquadramento territoriale e paesaggistico della regione o il contesto programmatico di riferimento e le linee guida di politica forestale.

Nei documenti programmatici più recenti, di cui alle DGR n. 2734/2012 e n. 1645/2013, è stato invece dato ampio spazio all'elaborazione delle politiche regionali del settore forestale in ambito comunitario nella prospettiva della programmazione rurale verso il 2020, ritenendo consolidato il quadro conoscitivo più volte illustrato in antecedenti atti programmatici.

L'attenzione rivolta alla programmazione comunitaria è sostanzialmente connessa al fatto che ormai già da alcuni anni i finanziamenti a sostegno delle attività di gestione forestale, intese in senso ampio, trovano soddisfazione essenzialmente negli strumenti finanziari comunitari e nel sostegno economico connesso all'applicazione del regolamento sullo sviluppo rurale.

In quest'ottica il Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2014, pur individuando il quadro delle iniziative da intraprendere nel corso dell'anno, è dedicato sostanzialmente a dare concreta attuazione a disposizioni legislative provenienti da varie fonti, regionali, nazionali o comunitarie, come del resto già parzialmente avvenuto in passato con le delibere sopra citate.

Con il presente Piano, pertanto, si intende approfondire gli aspetti legati all'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010, denominato European Timber Regulation (EUTR), il quale stabilisce una serie di obblighi per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato europeo e dare attuazione a quanto disposto dall'art. 65 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.

In particolare per quanto attiene a quest'ultimo aspetto si evidenzia che l'art. 65 della l.r. n. 11/2014, a titolo "Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000", stabilisce, al comma 2, che: "...la Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce... specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l'attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA)..".

Tra gli interventi evidenziati dalla legge sono ricompresi anche quelli afferenti alla "...pianificazione e gestione forestale sostenibile.." ed è su tale ambito di azione che si concentra il presente documento.

In fine vengono evidenziate le attività che potranno essere oggetto di attivazione nel corso del 2014.

IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

Il Reg. UE n. 995/2010

Il 3 marzo del 2013 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 995/2010, denominato European Timber Regulation (EUTR), il quale stabilisce una serie di obblighi per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato europeo. Esso mira, infatti, a contrastare il commercio di legname e dei prodotti del legno, inclusa la carta, di provenienza illegale, proibendone l'immissione e la commercializzazione sul mercato europeo. Il concetto di illegalità riguarda tutte le fasi, dalla raccolta al trasporto, dall'acquisto alla vendita di quei prodotti per i quali si rileva una violazione delle leggi nazionali e/o internazionali.

Il provvedimento, noto anche come Due Diligence (Dovuta Diligenza, DD), investe dunque tutta la filiera del legno e interessa in particolare due tipologie di soggetti:

- Operatore: persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per primo il legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo (proprietari boschivi, imprese di utilizzazione, importatori);



- **Commerciante:** persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (imprese di prima e seconda lavorazione, imprese di trasformazione e cartiere).

Mentre per il Commerciante il Regolamento ha un impatto più limitato, che consiste essenzialmente nell'obbligo della tracciabilità, ovvero conservare le informazioni sull'acquisto e la vendita del legno e dei prodotti da esso derivati, la maggior parte delle prescrizioni previste riguardano l'Operatore. Questi, infatti, deve dotarsi di un Sistema di Dovuta Diligenza, basato sul reperimento delle informazioni sui materiali legnosi che vuole immettere sul mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e se necessario sul ricorso ad una serie di misure per attenuare tale rischio.

L'ambito di applicazione del Regolamento è dettagliato nell'Allegato I al regolamento medesimo e comprende una vasta gamma di prodotti legnosi che vengono immessi sul mercato, a prescindere dalla loro origine (bosco, arboricoltura da legno, pioppicoltura, ecc..).

Il Regolamento non si applica, invece, nel caso di:

1. materiale legnoso usato direttamente da chi lo ha raccolto, senza che questo sia immesso sul mercato (esempio: uso familiare, autoconsumo);
2. alberi "in piedi", in genere (esempio: proprietario forestale che vende il lotto in piedi);
3. piante in piedi, il cui legno, dopo il taglio, viene smaltito come rifiuto senza essere immesso sul mercato (esempio: verde urbano);
4. imprese che tagliano per conto di altri senza essere coinvolti nella fase di commercializzazione (esempio: contoterzisti);
5. acquirente finale, ovvero colui che acquista per ultimo i prodotti legnosi per il proprio personale utilizzo, senza rivenderli ad altri soggetti (resta cioè al di fuori di qualsiasi attività commerciale).

L'autorità competente per l'applicazione del Regolamento n. 995/2010 in Italia è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per le attività di verifica e controllo.

Il Regolamento, inoltre, trova un supporto molto importante negli schemi di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e della Catena di Custodia (CoC) del PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e del FSC (Forest Stewardship Council), entrambi schemi ben noti a chi opera nel settore foresta-legno. Questi schemi, infatti, pur essendo ad adozione volontaria, superano i requisiti imposti dal Regolamento e consentono di garantire che una determinata proprietà forestale sia gestita in modo conforme a dei requisiti di sostenibilità e tutela ambientale e che il legno da essa derivata o presente in un certo prodotto provenga da fonti conosciute e controllate.

Obblighi previsti

a) Operatori:

Obbligo di osservanza della Dovuta Diligenza (DD), cioè di un sistema di garanzia sull'origine del legname composto da tre elementi fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento: informazioni, procedure di valutazione del rischio e procedure di attenuazione del rischio.

b) Commercianti:

Obbligo di tracciabilità della merce a monte e a valle, ovvero del mantenimento di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti. Il commerciante deve essere in grado di identificare l'operatore o il commerciante che gli ha fornito il legno o i prodotti da esso derivati e successivamente i soggetti a cui egli ha fornito il legno o prodotti da esso derivati.

Quasi tutte le aziende conservano già questo tipo di documentazione, pertanto non sarà necessario introdurre misure integrative per essere conformi al suddetto requisito.

La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni e solo fino all'ultimo punto di vendita all'interno delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.

Obblighi per i proprietari boschivi



Come già accennato al punto 2) del precedente paragrafo, il proprietario boschivo che vende lotti in piedi a ditte di utilizzazione boschive non è soggetto all'EUTR, in quanto l'operatore, cioè colui che immette per primo legname sul mercato, è in questo caso la ditta di utilizzazione. In questo specifico caso, dunque, il proprietario boschivo non è tenuto ad adottare alcun sistema di Dovuta Diligenza.

Uguualmente accade nel caso in cui il proprietario boschivo venda il lotto in piedi ad una segheria e la ditta di utilizzazione esegua i lavori come contoterzista della segheria. In questo caso l'operatore è ovviamente la segheria e nessun obbligo ricade sia sul proprietario che sulla ditta di utilizzazione.

Diversa è la situazione in cui il proprietario forestale utilizza direttamente il bosco, con proprie maestranze e vende direttamente il legname all'imposto (a bordo strada) ad un determinato cliente. In quest'ultimo caso il proprietario si configura come operatore ed è tenuto ad adottare un sistema di Dovuta Diligenza.

Il Sistema di Dovuta Diligenza

Il sistema di Dovuta Diligenza previsto dal Reg. n. 995/2010 si compone dei seguenti tre elementi fondamentali:

- A) accesso alle informazioni;**
- B) procedure di valutazione del rischio;**
- C) procedure di mitigazione del rischio, nel caso di rischio "non trascurabile".**

A. Accesso alle informazioni

Le informazioni che l'operatore è tenuto a fornire comprendono:

1. Una descrizione che comprenda la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, nonché il nome scientifico completo della specie. Per i proprietari boschivi i documenti che riportano tali informazioni sono generalmente il progetto di taglio, i documenti di gara e le lettere di aggiudicazione della vendita.
2. Paese di raccolta e se del caso la regione sub-nazionale.
3. La quantità, espressa in volume, peso o numero di unità.
4. Il nominativo e l'indirizzo del fornitore (ad esempio il nome del proprietario del bosco che ha effettuato la vendita in piedi).
5. Il nominativo e l'indirizzo del commerciante al quale è stato venduto il materiale.
6. Documenti o informazioni di altro tipo comprovanti la conformità del legno e prodotti da esso derivati alla legislazione applicabile.

La certificazione di Gestione Forestale Sostenibile e di Catena di Custodia sono validi strumenti per dimostrare che il legno e i prodotti da esso derivati provengono da fonti sicure in quanto soddisfano i requisiti di uno standard che prevede la tracciabilità e un'attestazione di legalità.

B. Procedure di valutazione del rischio

Come secondo aspetto, il Regolamento richiede che l'operatore adotti alcune procedure in grado di permettergli di analizzare e valutare il rischio che il legno sia di provenienza illegale. Tali procedure devono includere:

1. La valutazione della conformità alla normativa vigente, che può comportare la certificazione o la verifica da parte di terzi.
2. La verifica se le specie legnose utilizzate sono a rischio di raccolta illegale, in virtù del paese di origine o del pregio del legname ricavabile.
3. La verifica se nel paese di origine del legname vi sono rischi di pratiche di produzione del legno illegali; ciò può avvenire tramite la verifica del livello di percezione della corruzione del Paese in esame (si vedano ad esempio gli indici pubblicati annualmente dalla ONG Transparency International).



4. La verifica se il paese di origine del legname è soggetto a specifiche sanzioni internazionali dell'ONU o dell'UE.
5. La valutazione della complessità della catena di approvvigionamento.

C. Attenuazione del rischio

Nel caso in cui il rischio individuato non sia trascurabile, il terzo elemento del sistema di Dovuta Diligenza richiede all'operatore l'adozione di procedure di riduzione del rischio.

Queste consistono in un insieme di misure e procedimenti adeguati e proporzionati per minimizzare efficacemente il rischio e possono prevedere la richiesta di informazioni supplementari o documenti integrativi e/o la verifica in loco.

Nei casi estremi si può arrivare a decidere di individuare fonti alternative di approvvigionamento del prodotto, in quanto non si riesce ad acquisire un livello minimo adeguato di informazioni.

Attività svolte dagli uffici regionali

In tale contesto, il presente documento intende verificare se le attività svolte dalle Sezioni Bacino Idrografico provinciali e dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, limitatamente alle attività di natura forestale e nello svolgimento delle proprie competenze istituzionali, rientrano o meno nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento e siano quindi assoggettabili ad un Sistema di Dovuta Diligenza.

Le attività svolte dalle Sezioni Bacino Idrografico – Settore forestale – (di seguito denominate Autorità forestale) possono essere sintetizzate nei seguenti punti, in riferimento alla legge forestale regionale n. 52/1978:

1. Attuazione delle iniziative connesse all'applicazione degli articoli 8 e 9, relativi alla difesa idrogeologica e alle opere di sistemazione idraulico-forestale;
2. Attuazione delle iniziative connesse all'applicazione dell'articolo 18, relativo alla difesa fitosanitaria dei boschi;
3. Attuazione delle iniziative connesse all'applicazione dell'art. 23 della legge per l'elaborazione dei progetti di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante in piedi.

In riferimento, inoltre, all'art. 33 della suddetta legge, nei territori di proprietà della Regione (foreste demaniali) gli interventi di cui ai punti precedenti sono attuati dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare e approvare i progetti di taglio di cui all'art. 23 per i boschi gestiti dalla medesima.

Gli uffici periferici delle Sezioni Bacino Idrografico – Settore difesa del suolo - sono invece preposti alla rimozione delle alberature dagli argini fluviali e al taglio di piante in area golenale, con lo scopo di favorire il libero deflusso delle acque e garantire la sicurezza del territorio (R.D. n. 523/1904).

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 1), gli eventuali acquisti di materiale legnoso effettuati dall'Autorità forestale per la realizzazione di opere connesse alla difesa idraulica e alla sistemazione dei versanti (legno scortecciato, tagliato o segato per la realizzazione di arce, muri in legno, palizzate, briglie, ecc..) non sono assoggettabili alla DD, in quanto tali prodotti non vengono rivenduti a terzi dall'Autorità, la quale si configura al contrario come consumatore finale.

Parimenti, anche nel caso di utilizzazioni boschive realizzate in amministrazione diretta con personale operaio regionale per la medesima finalità di difesa idrogeologica (cantieri idraulico-forestali), il materiale legnoso non viene mai venduto dall'Autorità forestale, che per sua natura non esercita attività commerciale, ma può essere utilizzato per l'autoconsumo, nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di proprietà demaniali o restare in capo al proprietario boschivo.

Anche nel caso di interventi di natura fitosanitaria di cui al suddetto punto 2), realizzati in amministrazione diretta con personale operaio regionale, il legname utilizzato appartiene di fatto al proprietario boschivo e anche in questo caso, dunque, l'attività svolta dalla competente Autorità forestale, non entrando mai nella fase di commercializzazione, non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Per quanto attiene, infine, alle iniziative connesse all'applicazione dell'art. 23 della legge forestale regionale, punto 3), limitatamente all'elaborazione dei progetti di taglio e relativa martellata delle piante in piedi,



parimenti non sono rilevanti ai fini dell'EUTR in quanto l'individuazione delle piante da assoggettare al taglio non è in alcun modo legata alla fase di utilizzazione vera e propria, nella quale il proprietario boschivo, pubblico o privato, può operare direttamente con proprio personale o ricorrere a ditte di utilizzazione boschiva specializzate.

Per tutto quanto sopra indicato si conferma che la gestione forestale attuata dalla Regione Veneto per il tramite delle Autorità forestali periferiche non rientra nelle tipologie di azioni previste dal Regolamento UE n.995/2010 e non è pertanto richiesta l'adozione di un Sistema di Dovuta Diligenza.

I lavori di manutenzione idraulica effettuati dai Settori Difesa del suolo delle Sezioni Bacino Idrografico in aree golenali private o demaniali e lungo le aste dei fiumi non costituiscono in nessun caso attività di tipo commerciale.

Nel caso di aree golenali private, il legname ricavato resta a disposizione del legittimo proprietario. Nel caso di aree golenali demaniali o alberature arginali, il legname viene ceduto gratuitamente ai titolari di concessione idraulica o a titolo oneroso per coloro che non sono titolari di concessioni: in entrambi i casi la legna assegnata viene utilizzata per esclusivo uso interno (legna da ardere).

Saltuariamente il taglio delle piante può essere affidato a ditte forestali, nel qual caso sono eventualmente quest'ultime a configurarsi come operatori ai fini del Regolamento EUTR.

Altre volte i materiali vegetali asportati costituiscono di fatto un rifiuto, che viene smaltito secondo la normativa vigente.

L'Azienda Regionale Veneto Agricoltura nello svolgimento delle proprie attività di gestione del patrimonio demaniale, in attuazione alla propria legge istitutiva l.r. n. 35/1997, provvede alla vendita in piedi di lotti boschivi, al rilascio di concessioni di taglio per legna da ardere e saltuariamente alla vendita di prodotti legnosi allestiti all'imposto.

Nei primi due casi Veneto Agricoltura non è soggetta a EUTR.

Nel caso di vendita dei lotti in piedi, infatti, sono le imprese forestali, aggiudicatarie di gare ad evidenza pubblica, che provvedono direttamente ad immettere per prime legname sul mercato, configurandosi come operatori. Nei casi di cessione di singole piante in piedi per produzione di legna da ardere a privati acquirenti finali, ai fini del Regolamento non è dovuto alcun adempimento.

L'allestimento di legname all'imposto, conseguente ad interventi selvicolturali attuati da maestranze di Veneto Agricoltura, richiede l'attivazione di un Sistema di Dovuta Diligenza, nel caso in cui si proceda all'immissione sul mercato di tale materiale, ovvero alla vendita a ditte di trasformazione del legname ricavato. Se al contrario il legno proveniente dalle foreste demaniali viene allestito per uso interno, finalizzato alla costruzione di strutture lignee, quali ad esempio tabelloni, panchine e altri arredi a finalità turistico-ricreative, destinati alle foreste demaniali, la DD non è dovuta.

**LINEE GUIDA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE NELLE AREE
DELLA RETE NATURA 2000****Redatte ai sensi dell'articolo 65 della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, comma 2, lettera b).****PREMESSA**

Gli interventi di pianificazione e gestione forestali di seguito evidenziati se coerenti con le presenti linee guida, ai sensi dell'articolo 65 della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, comma 2, lettera b) non sono soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

La Giunta regionale si riserva di apportare al documento ulteriori modifiche che si rendessero necessarie a seguito di eventuali nuove conoscenze o risultati scientifici conseguiti in materia.

INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE FORESTALE

L'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento per i quali sia possibile un'incidenza significativa negativa sui siti della Rete Natura 2000 debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Ai sensi del medesimo D.P.R., inoltre, sono esclusi dalla procedura per la valutazione di incidenza quei programmi, piani o progetti i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti diretti e misurabili sul territorio.

L'articolo 23, comma 1, 2 e 10, della L.R. n. 52/1978 prevede la redazione di due diversi strumenti di pianificazione forestale che agiscono a scala diversa, quali i piani di riassetto forestale, che coinvolgono la singola proprietà boscata e i piani di riordino forestale, che individuano per le superfici forestali le più adeguate tecniche selvicolturali, operando, generalmente, in ambito di intero territorio comunale. A tali strumenti pianificatori si aggiungono i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) che rappresentano in sostanza uno strumento conoscitivo a supporto della pianificazione di riassetto o di riordino, prendendo in esame i popolamenti forestali di un'intera Comunità Montana.

I PFIT, pertanto, si distinguono per essere una sorta di rapporto sulle informazioni climatologiche, geomorfologiche e ambientali e di conoscenza complessiva del territorio e analizzano le caratteristiche dei diversi popolamenti forestali, i loro dinamismi evolutivi, le interazioni con le attività antropiche, definendo, al contempo, le linee guida per una corretta gestione forestale, che verrà poi declinata a livello pianificatorio ed eseguita a livello gestionale.

In tale ambito preme rilevare come i piani di riassetto e riordino forestale, disciplinati rispettivamente dalla D.G.R. n. 158/1997 e dalla D.G.R. n. 4808/1997 e ss.mm.ii, sono degli strumenti di pianificazione forestale previsti dall'articolo 23 della L.R. n. 52/1978 come modificato dalla L.R. n. 5/2005 che espressamente, al comma 3, prevede che essi sostituiscono le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), che rappresentano le norme di riferimento generali per la gestione forestale valide in tutto il Veneto.

Più in particolare gli aspetti delle PMPF oggetto di disciplina da parte dei piani forestali sono evidenziati nella citata D.G.R. n. 4808/1997 al paragrafo denominato "Efficacia dei piani di riassetto forestale".

La medesima deliberazione 4808/1997, inoltre, evidenzia la duplice funzione normativa, in quanto sostitutiva delle PMPF, e conoscitiva della pianificazione forestale, e recita testualmente " i piani di riordino, unitamente ai piani di riassetto forestale, rappresentano la fonte normativa e la base conoscitiva generale su cui programmare tutta la politica forestale".

Il richiamo esplicito alla significatività programmatica, oltre che pianificatoria, attribuita ai piani forestali consente di richiamarsi alla esclusione dalla necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) a norma del citato D.P.R. n. 357/1997 laddove, come già evidenziato, prevede che non si applicano le procedure per la valutazione di incidenza a quei programmi, piani o progetti i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti diretti e misurabili sul territorio.

Si evidenzia, inoltre, che i piani di riassetto e di riordino forestale non prevedono l'obbligo di eseguire gli interventi programmati o previsti, ma si limitano a fornire indicazioni selvicolturali che troveranno piena attuazione in fase di gestione forestale vera e propria.



Inoltre, con D.G.R. n. 2371/2006, i piani di gestione forestale sono stati considerati documenti attuativi a supporto dei Piani d'Azione per il mantenimento e il miglioramento dei popolamenti silvo-pastorali all'interno dei siti della Rete Natura 2000, rappresentando quindi una delle misure di regolamentazione.

Inoltre, come riportato nella normativa pianificatoria di riferimento già citata, la stesura degli strumenti di pianificazione in argomento è condizionata al rispetto degli elementi di politica forestale riportati e definiti nelle seguenti delibere: D.G.R. n. 1252/2004, D.G.R. n. 3604/2006, D.G.R. n. 2224/2011, D.G.R. n. 2873/2013...

I piani di gestione forestale di cui all'articolo 23 della LR 52/78, come modificato dalla LR 5/05, saranno quindi rivolti a garantire la salvaguardia degli habitat e delle specie oggetto di protezione comunitaria ispirandosi alle seguenti best practice:

- Favorire la rinnovazione naturale escludendo, se possibile, la previsione di interventi di rimboschimento o di sottopiantagione che potranno essere previsti solo eccezionalmente e in presenza di condizioni patologiche o di forte alterazione vegetazionale, anche in riferimento a difficoltà nell'instaurarsi della rinnovazione naturale, o per ricostituzioni boschive dovute ad eventi calamitosi avversi;
- Qualora i popolamenti forestali presentino deficit provvigionali rispetto alle condizioni di funzionamento delle rispettive tipologie forestali, il tasso di prelievo della massa legnosa, sarà programmato in quantità inferiore all'incremento naturale del bosco.
- Nella programmazione degli interventi saranno escluse tecniche selvicolturali ascrivibili alla gestione di popolamenti coetanei con tagli a raso connessi alla rinnovazione artificiale post impianto.



INTERVENTI DI GESTIONE FORESTALE

CRITERI GENERALI DI SALVAGUARDIA

Le presenti indicazioni, relative alla modalità di esecuzione dei tagli boschivi nei siti della Rete Natura 2000, sono da considerarsi elementi integrativi a quanto disposto con precedenti atti (rif. D.G.R. n. 1252/2004, D.G.R. n. 3604/2006, D.G.R. n. 2224/2011) e a già quanto definito dai piani di gestione forestale per singoli casi particolari, al fine di conferire agli interventi medesimi, ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, una maggiore efficacia per garantire la conservazione dei siti oggetto di protezione comunitaria.

Epoca di esecuzione dei tagli

La tempistica indicata si riferisce all'intero ciclo lavorativo dell'utilizzazione forestale, comprendendo tutte le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.

Gli accorgimenti evidenziati, finalizzati al contenimento dei disturbi a carico della fauna oggetto di tutela, vanno applicati sul territorio limitatamente ad un intorno di 200 m¹ dalle aree in cui è stata accertata la presenza delle specie protette; ai fini applicativi si potrà tener conto che gli effetti dell'impatto acustico subiscono delle mitigazioni in funzione della temporaneità del disturbo e della diminuzione della pressione acustica connessa all'operatività in foresta.

E', inoltre, importante sottolineare che tali accorgimenti assumono particolare significato qualora le operazioni boschive, pur di natura temporanea, avvengono con una certa frequenza sempre nella medesima area. Nei casi in cui il taglio possa intendersi di natura occasionale, ovvero avvenga con tempi di ritorno superiori orientativamente a 1 o 2 lustri, gli elementi di disturbo connessi all'allestimento del cantiere forestale possono essere intesi, salvo diversa valutazione tecnica, non significativamente impattanti.

Altro aspetto da considerare nella valutazione della significatività dell'impatto connesso all'utilizzazione forestale è il rapporto tra l'estensione dell'area oggetto di intervento e la consistenza complessiva del medesimo sito protetto in ambito di area vasta, considerando al contempo gli effetti cumulativi derivanti da più utilizzazioni. Anche in tale contesto, la valutazione tecnica sulla significatività dell'impatto generato dall'intervento selvicolturale deve tener conto dell'effetto cumulativo di più interventi selvicolturali simili, ma sempre in rapporto alla consistenza e localizzazione dell'area oggetto di intervento rispetto alla rappresentatività complessiva del sito oggetto di protezione.

Le indicazioni riferite ai periodi di riproduzione dell'avifauna di interesse forestale vengono ricavate sulla base del calendario redatto a cura dell'Associazione dei Faunisti Veneti, aggiornato al 2011; a questo documento risulta fondamentale l'affiancamento della nuova Carta delle Vocazioni Faunistiche.

Sulla base di questi strumenti si evidenzia che, al fine di contenere i disturbi a carico della fauna oggetto di protezione comunitaria, è opportuno non attuare interventi di natura selvicolturale nel periodo tardo-primaverile inizio-estate, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e secondo le indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità forestali competenti per territorio e comunque con riferimento alla biologia delle varie specie da tutelare.

Tecniche selvicolturali non ammesse nella rete Natura 2000

Nei siti della Rete Natura 2000 non sono ammesse tecniche selvicolturali ascrivibili alla gestione di popolamenti coetanei con tagli a raso connessi alla rinnovazione artificiale post impianto.

L'apertura del soprassuolo arboreo a favore della rinnovazione naturale (es. taglio di sgombero delle piante del vecchio ciclo produttivo) in presenza di rinnovazione o pre-rinnovazione non costituisce taglio raso.

¹ Cavalli *et al.*, 2004; Mustoni *et al.*, 2010.

**Esbosco**

L'esbosco dei prodotti legnosi e lo sgombero o accumulo localizzato dei residui dell'utilizzazione saranno da eseguirsi con modalità tali da prevenire possibili danni alla vegetazione ed alle ceppaie che rimangono a dotazione del bosco e saranno effettuati secondo le seguenti indicazioni:

- Evitare, per quanto possibile perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento, sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari.
- Evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, attraverso la individuazione dei tracciati per l'esbosco.
- Non abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.
- Evitare l'asportazione totale dei residui di lavorazione che potranno essere rilasciati in bosco accumulandoli in determinate aree in cui non siano di ostacolo alla rinnovazione e comunque con modalità quali-quantitative da prevenire danni di natura fitosanitaria o da incendi.

Resta inteso che, a seconda delle specie o habitat da tutelare, tali riferimenti troveranno ulteriori specifiche disposizioni nel seguito del testo ad esempio per la necessità di eseguire le utilizzazioni in periodo invernale, con terreno ghiacciato o coperto di neve; per la necessità di evitare l'uso di mezzi particolarmente impattanti (forwarder) o, al contrario per favorire l'adozione di tecnologie di esbosco aereo.

Tutela di particolari habitat e habitat di specie

Di seguito sono trattate singolarmente le tipologie di habitat a particolare valenza conservazionistica, che potenzialmente possono essere interessate, in vario modo e in diverso grado, dalle operazioni selvicolturali.

a) Habitat di torbiera

- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 7110 Torbiere alte attive
- 7140 Torbiere di transizione instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7230 Torbiere basse alcaline,
- 91D0 Torbiere boscoscose.

Tali habitat vanno individuati in sede di esecuzione delle operazioni selvicolturali, in modo da evitare attività particolarmente impattanti come il rimescolamento degli orizzonti superficiali, il passaggio di mezzi pesanti e lo strascico del legname.

In tali habitat va posta particolare attenzione per evitare repentine ed eccessive aperture della compagine arborea al fine di non innescare processi di inaridimento.

E' però, inoltre, necessario evitare l'interramento o la riduzione del volume d'invaso connesso all'aumento eccessivo della necromassa che si deposita con elevate coperture.

**b) Prati aridi e formazioni mesofile**

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (importante sito per le orchidee)
- 6230 Formazioni erbose a *Nardus*
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
- 6520 Praterie montane da fieno

Concentrati principalmente lungo le aste fluviali ed in ex coltivi collinari (es. vigneti, uliveti), risultano di particolare interesse per l'elevata presenza di Orchidacee e Lepidotteri ropaloceri.

Per quanto attiene alle attività selvicolturali, va posta particolare attenzione ai prati aridi collocati lungo le aste fluviali, in quanto generalmente di minor estensione, ma fondamentali per il mosaico che compone gli ambienti ripariali del medio e basso corso dei grandi fiumi planiziali, soprattutto Brenta e Piave. Sono infatti riferimento anche per specie ornitiche di interesse conservazionistico (All. I Direttiva "Uccelli") quali l'ortolano (*Emberiza hortulana*), l'averla piccola (*Lanius collurio*), la bigia padovana (*Sylvia nisoria*) e il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*).

Si dovrà quindi impedire l'evoluzione dei prati cespugliati verso il bosco attraverso tagli periodici e tagli che ostacolano l'instaurarsi di una copertura arborea.

c) Specie floristiche di pregio

Alcune entità floristiche risultano di particolare interesse conservazionistico (All. II Direttiva "Habitat") e legate in maniera più o meno diretta ad alcuni ambienti forestali; fra queste sono da ricordare:

- *Cipripedium calceolus*: pianta della fascia montana, da 600-700 m fino a 2000 m, in formazioni boschive rade su suolo carbonatico. Si ritrova principalmente nel 4070 "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododentretum hirsuti*)" e nel 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)"; eccezionalmente anche nel 9130 "Faggete dell'*Asperulo-Fagetum*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del *Cephalanthero-Fagion*" e 91k0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*);
- *Liparis loeselii* (s.l.): specie segnalata negli ultimi decenni per alcuni siti molto localizzati in Val Canzoi e alcune aree attorno al lago del Vajont (ssp. *nemoralis*: Perazza *et al.*, 2011), con popolazioni piuttosto esigue; tipica di ambienti ecotonali o parzialmente boscati (7230 Torbiere basse alcaline o 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)), richiede massima attenzione per quanto riguarda la cantierabilità delle operazioni di taglio. La distribuzione puntuale, e quindi l'area oggetto di restrizioni, viene identificata attraverso la cartografia fornita dalle Autorità competenti;
- *Eryngium alpinum*: specie non più segnalata in Veneto, legata al 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine a megaforie idrofile";

Nelle aree in cui compaiono tali specie vanno evitate attività particolarmente impattanti come il rimescolamento degli orizzonti superficiali e il passaggio di mezzi pesanti e lo strascico del legname.

Necromassa in bosco

Un'attenzione particolare è da riservare al rilascio di un adeguato quantitativo di necromassa in bosco, intesa, in questo documento, come insieme della massa legnosa morta² o morente.

Questa indicazione è inoltre finalizzata ad adempiere alla disposizione sancita all'art. 6, punto 3, del D. Lgs. 227/2001: "Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito."

È infatti nota l'importanza del legno morto al fine della salvaguardia delle cosiddette "specie ombrello", in grado di costituire, attraverso la loro presenza, un indicatore di buona gestione forestale. All'interno dell'ambito forestale, le specie ombrello includono principalmente specie afferenti alle famiglie dei Tetraonidi e dei Picidi, per quanto riguarda gli uccelli, e all'ordine dei Coleotteri, per quanto riguarda gli insetti. Un caso a sé stante, legato all'importanza ecologica della specie, è costituito invece dagli Strigidi, dai Chiroterri forestali e dalla Salamandra di Aurora (*Salamandra atra aurorae*), anfibio di recente differenziazione tassonomica localizzato sull'Altopiano di Asiago.

Alla luce dei più recenti studi, infatti, un'adeguata presenza di necromassa, differenziata per tipo (in piedi, come ad esempio le piante con cavità o nidi abitati, o a terra) e formazione forestale garantisce la conservazione delle specie animali più a rischio. Fra queste sono da ricordare alcune specie contenute negli Allegati di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, come ad esempio picchio nero (*Dendrocopus martius*), picchio tridattilo (*Picoides trydactylus*) e picchio cenerino (*Picus canus*), chiroterri quali *Myotis* sp.pl., *Rhinolophus* sp.pl., fra cui si trovano elementi prioritari quali *Rosalia alpina*, *Osmoderma eremita*, *Salamandra atra aurorae*, *Pelobates fuscus insubricus*.

La definizione di una quantità minima necessaria, utile ai fini gestionali delle risorse forestali, è tuttora oggetto di studio a livello globale, vedendo oscillare i valori nazionali medi di alcuni Stati europei tra 2,2 e 13,9 m³/ha (Paletto *et al.*, 2012), con valori superiori solo per quanto riguarda le foreste naturali. Si propone quindi di conseguire l'obiettivo della presenza di un quantitativo di legno morto di circa 10 m³/ha riferito ad un ambito di area vasta (circa 100 ha) in coerenza con i dati dell'Inventario Forestale Nazionale Italiano, applicando variazioni di tale quantitativo collegate anche alla presenza di aree di accumulo in base alle peculiarità delle diverse formazioni e privilegiando quelle maggiormente interessate da specie legate alla presenza di legno morto. A quest'ultimo caso appartengono le formazioni con dominanza di specie longeve, quali faggio e querce (Meschede e Heller, 2002 *apud* Patriarca e Debernardi, 2008). Da queste considerazioni si escludono parzialmente le formazioni gestite a ceduo che, per la tipologia stessa delle utilizzazioni, potranno prevedere valori differenti per tipologia forestale simile³.

Per quanto attiene agli impianti artificiali di abete rosso, a causa della loro particolare sensibilità agli attacchi di agenti patogeni (Masutti e Battisti, 2007) è da evitare in tali popolamenti il rilascio di piante morenti, schiantate o sradicate.

Se non specificato diversamente, in riferimento agli invertebrati saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Rosalia alpina*, *Morimus asper*), la quantità di necromassa disponibile va garantita in pari proporzione sottoforma di piante a terra e in piedi; queste andranno scelte fra quelle di grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo *et al.*, 2010; Vodka *et al.*, 2009).

Le modalità per il rilascio della necromassa possono fare riferimento ad una distribuzione basata su una struttura ad "isole d'invecchiamento", ovvero aree destinate all'invecchiamento indefinito degli individui arborei inclusi, o distribuendo sul territorio un numero di piante/tronchi utile a raggiungere la soglia definita attestandosi, possibilmente su un valore minimo pari a una "pianta habitat" ad ettaro per favorire gli invertebrati a volo corto come *Osmoderma eremita* e *Lucanus cervus* (Humphrey *et al.*, 2004).

Nei casi in cui la necromassa presente non fosse significativamente sufficiente, gli interventi selvicolturali saranno orientati a conseguire nel tempo i valori ritenuti idonei sulla base delle tipologie forestali riscontrate.

² Secondo la definizione del *Global Forest Resources Assessment* (FAO, 2004): "necromassa è tutta la biomassa legnosa non vivente non contenuta nella lettiera, in piedi, a terra e nel suolo" (Morelli *et al.*, 2007). La necromassa comprende alberi interi morti in piedi e a terra, rami, frammenti di legno, ceppaie.

³ Per esempio garantire solo una o un paio di matricine invecchiate ad ettaro; nel caso dell'alocco si ritiene sufficiente la presenza di un solo albero habitat ad ettaro (Wiacek *et al.*, 2010).



Ad ogni modo si ricorda che il rilascio delle ceppaie e degli apparati radicali è da intendersi come componente del legno morto.

Interventi di rinaturalizzazione di boschi collinari e planiziali

In riferimento alla valenza ecologica dei boschi collinari, planiziali e, in particolare, ripariali, vista la fragilità che accomuna questi ecosistemi, l'obiettivo è quello di ristabilire una situazione quanto più prossima alla naturalità. Si rende quindi utile l'utilizzo preferenziale delle specie alloctone presenti, prevedendo:

- il taglio selettivo di piante invecchiate; oppure
- una cercinatura ad altezza massima di 1,5 m da terra e successiva scortecciatura integrale fino alla base, seguita, a distanza di un anno, dall'abbattimento delle piante (Guarnieri, 2009).

Questi interventi di rinaturalizzazione sono da effettuarsi su soggetti di età avanzata, in presenza di un'adeguata copertura arborea di specie autoctone, in modo da contenere eventuali fenomeni di riscoppio pollonifero. Fra le specie interessate si ricordano robinia, platano, gelsi (*Morus alba*, *Morus nigra*, *Brussonetia papyrifera*) e acero americano (*Acer negundo*). Per quanto possibile, va evitata la ceduzione di ailanto (*Ailanthus altissima*), in quanto specie fortemente soggetta a ricaccio radicale.

In alternativa alla cercinatura, è possibile prevedere il rilascio di alcune di queste piante come necromassa, per interventi mirati alla costituzione di microhabitat e zone di riproduzione per la fauna minore, come descritto in Cavalli e Mason (2003). Il rilascio di questa tipologia di piante morte o deperienti non sostituisce il rilascio di alcuni individui di specie autoctone, secondo le soglie minime specificate in seguito, in quanto il rilascio di piante alloctone non concorre al raggiungimento della soglia minima della necromassa come prevista nel paragrafo precedente. Infatti, è solo nelle specie autoctone che viene garantito il mantenimento della fauna saproxilica specializzata.



FORMAZIONI ARBUSTIVE DEL PIANO ALPINO

ALNETE E MUGHETE

Codice Natura 2000	Tipologie forestali	NOTE
4060 Alpine and Boreal Heaths	Alneta di ontano verde	
4080 Sub-artic Salix spp. scrub		
4070* Scrub with <i>Pinus mugo</i> and <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo- <i>Rhododentretum hirsuti</i>)	Mugheta macroterma Mugheta mesoterma Mugheta microterma	L'unità di Natura 2000 raggruppa le varie unità tipologiche. In presenza di mugheta a sfagni si può utilizzare il codice 91D0 (Bog woodland)

Modalità di intervento selvicolturale:

In sede di predisposizione del progetto di taglio è necessaria l'individuazione e la progettazione di dettaglio delle aree di intervento, anche al fine di evidenziare gli habitat vegetazionali o le specie che si intendono proteggere e che potenzialmente possono essere in competizione con la mugheta:

- tagli a raso localizzati con apertura di buche e ampliamento e/o ripulitura di buche o corridoi esistenti; le buche di nuova apertura saranno di estensione variabile e forma irregolare, incluse buche di 500/1.000 m² collegate o no a chiarie e radure esistenti; estensione complessiva, per singolo intervento, di circa 5.000 mq. L'intervento sarà impostato per la creazione di una rete irregolare di buche e corridoi manutentabili nel tempo.

Indicazioni specifiche:

Gli interventi selvicolturali sono localizzati a partire dai comparti di superfici a pascolo e in aree adiacenti o nelle aree vocate alla frequentazione della fauna selvatica, con particolare riferimento al Gallo forcello (*Tetrao tetrix tetrix*).

A questo proposito si elencano le seguenti tipologie d'intervento:

Interventi culturali in soprassuoli forestali e nella boscaglia di pino mugo:

- tagli a buche su ridotte superfici al fine di mantenere radure ricche di elementi erbacei e arbustivi utili dal punto di vista trofico accompagnati da interventi di diradamento leggero nell'intorno della buca per creare ambienti di margine;
- creazione di margini di bosco a tracciato non lineare per aumentare la lunghezza del confine marginale e quindi la disponibilità trofica e di nicchie.


Interventi di diradamento e diversificazione strutturale in soprassuoli a densità rada con sottobosco arbustivo e/o al margine superiore delle fustaie:

- tagli a buche o a fessura su ridotte superfici al fine di mantenere radure ricche di elementi erbacei e arbustivi utili dal punto di vista trofico;
- incremento qualitativo e quantitativo, con crescita locale della biodiversità, delle superfici di ecotono tra foresta, pascoli e praterie alpine;
- valorizzazione dei gruppi arborei e dei complessi arborei ed arbustivi di alto valore ecologico come sito di rifugio, posatoio, alimentazione, riproduzione ed allevamento della prole.



Interventi di diradamento e riduzione della copertura all'interno della boscaglia di pino mugo e nelle praterie in fase di invasione:

- individuazione preliminare delle unità morfologiche su cui agire (conche, dossi, pendici, linee di radure esistenti); una volta definite le zone da lasciare indisturbate (punti ad alto valore naturalistico o con funzioni di protezione), attuazione di tagli e decespugliamenti secondo schemi a mosaico, cercando di contenere o evitare l'apertura totale, la creazione di "buche" lineari e di lasciare macchie molto estese. In ogni caso gli interventi saranno graduati, distribuiti in più anni, a partire dalle aree ancora relativamente migliori per poi allargarsi progressivamente seguendo la morfologia di dettaglio del terreno; da evitare azioni troppo intense.



FORMAZIONI DEL PIANO SUBALPINO, ALTIMONTANO E MONTANO

PECCETE, PINETE E LARICI-CEMBRETE

Codice Natura 2000	Tipologie forestali	NOTE
	Pecceta con frassino e/o acero	Dove l'abete rosso è ben rappresentato si potrebbe trovare una corrispondenza con l'unità 9410
9410 Acidophilous <i>Picea</i> forests of the montane to alpine levels (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso Abietetto dei substrati silicatici Abietetto dei suoli mesici tipico Pecceta dei substrati carbonatici altimontana Pecceta dei substrati carbonatici subalpina Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici montana Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici altimontana Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici subalpina Pecceta secondaria montana	
9420 Alpine <i>Larix decidua</i> and/or <i>Pinus cembra</i> forests	Pineta di pino silvestre endalpica Lariceto tipico Larici-cembreto tipico Larici-cembreto con abete rosso Larici-cembreto con ontano verde Lariceto primitivo	L'unità di Natura 2000 raggruppa le varie unità tipologiche
	Pineta di pino silvestre primitiva Pineta di pino silvestre mesalpica tipica Pineta di pino silvestre esalpica tipica	



9530 (Sub)-Mediterranean pine forests with endemic black pines	Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica
--	---	---

Modalità di intervento selvicolturale:

1. Pinete di pino silvestre o di pino nero d'origine naturale: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati, sufficientemente distanziati in modo da mantenere una certa continuità della copertura, associato eventualmente all'apertura di buche, di forma circolare o rettangolare, ciascuna di superficie di circa 2000 m² anch'esse opportunamente distanziate tra loro.
2. Boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati, sufficientemente distanziati in modo da mantenere una certa continuità della copertura, associato eventualmente all'apertura di buche di superficie di circa 1000 m²; tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente. Nel caso di strutture tendenzialmente multiplane, si applichino tecniche selvicolturali afferenti al taglio saltuario o taglio a buche o taglio a gruppi. Nel caso di strutture tendenzialmente coetaneiformi attuare tagli successivi partendo da diradamenti misti e successivi tagli di sementazione e di sgombero, assecondando la risposta della rinnovazione naturale.
3. Impianti di abete rosso: se il numero di anni intercorsi dall'impianto è inferiore a 70, eseguire un diradamento basso o misto di intensità fino al 30% del numero dei soggetti; se il numero di anni intercorsi dall'impianto è superiore a 70, taglio a buche, di forma circolare o rettangolare, o tagli a buche, marginali o taglio a strisce; le aperture del soprassuolo saranno di superficie di circa 2000 m².
4. Impianti di conifere diverse dall'abete rosso: Tagli simili al precedente ma considerando un numero di anni intercorsi dall'impianto pari a 50 e consentendo aperture del soprassuolo di circa 3000 m².
5. Formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1800 m: taglio saltuario di soggetti singoli o a piccoli aggregati con tempi di ritorno superiori ai 15 anni.

Per gli interventi di cui ai punti dal n. 1 al n. 4, i tempi di ritorno delle utilizzazioni non saranno inferiori ai 12 anni. L'intervallo tra due utilizzazioni va inteso nel senso che l'ultimo intervento deve considerarsi regolarmente compiuto; in altri termini è possibile intervenire precocemente sulla medesima superficie qualora il taglio precedente si sia dimostrato troppo debole o inefficace.


Indicazioni specifiche:

Nelle fustaie di conifere è da preferirsi il raggiungimento di una quota di necromassa media di circa 10 mc/ha su area di 100 ha, con prevalenza di quella già presente a terra (Tomescu *et al.*, 2011), compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.

- Interventi selvicolturali volti alla tutela delle seguenti specie:

- o Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*)

Nelle formazioni coetaneiformi adulte o mature l'intervento tenderà al mantenimento di condizioni di copertura indicativamente comprese fra il 40 ed il 70%, agendo se necessario anche sulla rinnovazione. E' infatti necessario mantenere spazi privi di vegetazione arbustiva o rinnovazione nel sottobosco, che non dovrebbe occupare più del 15% della superficie, per piccoli nuclei, non troppo densi. Il trattamento di riferimento è un taglio modulare a senescenza con modesti e localizzati prelievi; è un trattamento di accompagnamento del bosco alle fasi stramature con eliminazione delle piante senescenti alla fine del ciclo biologico, ed eventualmente asportare le piante schiantate o prossime al crollo, che possono essere di ostacolo alla presenza della specie.



Nelle formazioni disetaneiformi il trattamento è per pedali o gruppi, ricercando densità irregolari e aperture di buche alternati a piccoli gruppi di individui (3-5). La selezione delle specie forestali cercherà di privilegiare quelle maggiormente idonee per longevità (es. larice) e ramosità (es. larice, abete bianco).

Gli interventi di ricostituzione degli habitat idonei per le formazioni coetaneiformi si pongono l'obiettivo di formare soprassuoli costituiti da grossi individui, a densità rada, attraverso la realizzazione di diradamenti. Nelle formazioni a struttura irregolare si mirerà al perseguimento di strutture disetaneiformi per collettivi anche creando aperture (1.000/2.000 m²) in prossimità di piante stramature e ramosi, per ricostruire l'ambiente dei luoghi di parata.

o Salamandra di Aurora (*Salamandra atra aurorae*)

Gli interventi sono volti alla creazione di habitat favorevole alla specie in coerenza con le attuali conoscenze scientifiche (*vedi* materiale tecnico progetto LIFE "Sistema Aurora"), mirando quindi al conseguimento di formazioni miste e tendenzialmente disetaneiformi da raggiungere o mantenere attraverso le tecniche selvicolturali già in uso per le formazioni forestali interessate dalla sua presenza.

I problemi risultano legati principalmente alla cantierabilità delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco. Per questo si raccomanda di condurre le attività durante il periodo freddo, da circa metà settembre a metà aprile (dal 10 settembre al 20 aprile secondo Bellon e Filacorda, 2008) con preferenza di condizioni suolo gelato o coperto di neve, attraverso metodi d'esbosco a basso impatto quali l'eventuale utilizzo di teleferiche. Nel caso dell'altopiano di Asiago, dove è presente una fitta rete di viabilità forestale in loco, l'esbosco può essere valutato anche senza l'uso della teleferica, sfruttando il più possibile la viabilità esistente. E' da evitare, comunque, l'uso di mezzi particolarmente performanti in termini di capacità lavorativa quali harvester, forwarder, skidder o similari e di preferire l'esecuzione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco con terreno ghiacciato o coperto di neve.



FAGGETE, ABIETI-FAGGETI E PICEO-ABIETI-FAGGETI

Codice Natura 2000	Tipologie forestali	NOTE
9110 <i>Luzulo-Fagetum</i> beech forests	Faggeta submontana dei suoli acidi	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica
9130 <i>Asperulo-Fagetum</i> beech forests	Faggeta montana tipica esomesalpica Faggeta montana tipica mesalpica Faggeta altimontana Piceo-faggeto dei suoli mesici Abieteto esomesalpico montano Abieteto dei suoli mesici con faggio Abieteto dei substrati carbonatici	
9150 Medio-European limestone beech forests of the <i>Cephalanthero-Fagion</i>	Pineta di pino silvestre esalpica con faggio	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica almeno dal punto di vista potenziale
	Piceo-faggeto dei suoli xerici	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica dando però così un'eccessiva rilevanza al faggio
91K0 Illyrian <i>Fagus sylvatica</i> forests (<i>Aremonio-Fagion</i>)	Faggeta submontana dei suoli mesici	L'unità di Natura 2000 raggruppa le varie unità tipologiche. Parte della faggeta submontana tipica (assenza o scarsa presenza di specie illiriche) potrebbe farsi rientrare nell'unità 9150.
	Faggeta submontana tipica	
	Faggeta submontana con osteria Faggeta montana tipica esalpica	
	Faggeta primitiva	Le formazioni di stazioni meno primitive, dove possono essere presenti alcune specie illiriche, potrebbero farsi rientrare nell'unità 91K0

Modalità di intervento selvicolturale:

1. Faggete pure governate a ceduo: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio 20, con rilascio di circa 100 soggetti ben conformati per ettaro, più almeno 1 pollone, anche se di piccole dimensioni, per



ogni ceppaia. Nel caso di trattamento a sterzo il tempo intercorrente tra un taglio e l'altro potrà essere tra compreso tra i 10 e i 15 anni, a seconda delle condizioni edafiche e strutturali delle formazioni considerate.

2. Faggete governate a ceduo con conifere: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio 20; eliminazione graduale delle conifere di medie e grandi dimensioni e rilascio di circa 60 soggetti di faggio ben conformati per ettaro. Nel caso di trattamento a sterzo il tempo intercorrente tra un taglio e l'altro potrà essere tra i 10 e i 15 o oltre a seconda delle condizioni edafiche e strutturali delle formazioni considerate.
3. Faggete pure, o con conifere, non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): Se l'età del popolamento è inferiore a 60 anni, nelle situazioni di maggiore fertilità, e a 70 in tutti gli altri casi, eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 30% del numero dei soggetti; se l'età è superiore a 60 anni, nelle situazioni di maggiore fertilità, e a 70 negli altri casi, eseguire un taglio di sementazione per innescare la rinnovazione naturale; nei seguenti 10-20 anni si interverrà con 1/3 tagli successivi e quindi il taglio di sgombero. Sono fatti salvi i modelli colturali definiti dai piani di assestamento/riassetto forestale che prevedano turni più lunghi (es. Piano della F.D.R. del Cansiglio).
4. Boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati sufficientemente distanziati in modo da mantenere una certa continuità della copertura, associato eventualmente all'apertura di buche di superficie di circa 1000/2000 m²; o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente. L'intervallo tra i vari tagli sarà di 12 anni.

Indicazioni specifiche:

In caso di faggeta a fustaia, è da preferirsi il raggiungimento di una quota media di legno morto di circa 10 m³/ha su un'area di 100 ha possibilmente in piedi, mentre tale limite scende a 5 m³/ha in caso di gestione a ceduo. Per quanto riguarda le formazioni di conifere gestite a fustaia sono da rilasciare 10 m³/ha preferendo la necromassa a terra (Tomescu *et al.*, 2011).

Tali indicazioni troveranno applicazione compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.

Particolare attenzione va riservata ai potenziali siti di presenza degli invertebrati saproxilici *Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Rosalia alpina*, *Morimus asper*. Questi siti andranno scelti o ricercati in piante di medie/grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo *et al.*, 2010; Vodka *et al.*, 2008).

Interventi selvicolturali volti alla tutela delle seguenti specie:

Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*):

Nelle formazioni coetaneiformi adulte o mature l'intervento tenderà al mantenimento di condizioni di copertura indicativamente comprese fra il 40 ed il 70%, agendo se necessario anche sulla rinnovazione. E' infatti necessario mantenere spazi privi di vegetazione arbustiva o rinnovazione nel sottobosco, che non dovrebbe occupare più del 15% della superficie, per piccoli nuclei, non troppo densi. Il trattamento di riferimento è un taglio modulare a senescenza con modesti e localizzati prelievi; è un trattamento di accompagnamento del bosco alle fasi stramature con eliminazione delle piante senescenti alla fine del ciclo biologico, ed eventualmente asportare le piante schiantate o prossime al crollo, che possono essere di ostacolo alla presenza della specie.

Nelle formazioni disetaneiformi, il trattamento è per pedali o gruppi, ricercando densità irregolari e aperture di buche alternati a piccoli gruppi di individui (3-5). La selezione delle



specie forestali cercherà di privilegiare quelle maggiormente idonee per longevità (es. larice) e ramosità (es. larice, abete bianco).

Gli interventi di ricostituzione degli habitat idonei per le formazioni coetaneiformi si pongono l'obiettivo di formare soprassuoli costituiti da grossi individui, a densità rada, attraverso la realizzazione di diradamenti. Nelle formazioni a struttura irregolare si mirerà al perseguimento di strutture disetaneiformi per collettivi anche creando aperture (1.000/2.000 m²) in prossimità di piante stramature e ramosi, per ricostruire l'ambiente dei luoghi di parata.

o Salamandra di Aurora (*Salamandra atra aurorae*)


Gli interventi sono volti alla creazione di habitat favorevole alla specie in coerenza con le attuali conoscenze scientifiche (*vedi* materiale tecnico progetto LIFE "Sistema Aurora"), mirando quindi al conseguimento di formazioni miste e tendenzialmente disetaneiformi da raggiungere o mantenere attraverso le tecniche selvicolturali già in uso per le formazioni forestali interessate dalla sua presenza.

I problemi risultano legati principalmente alla cantierabilità delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco. Per questo si raccomanda di condurre le attività durante il periodo freddo, da metà settembre a metà aprile (dal 10 settembre al 20 aprile secondo Bellon e Filacorda, 2008) con preferenza di condizioni suolo gelato o coperto di neve, attraverso metodi d'esbosco a basso impatto quali l'eventuale utilizzo di teleferiche. Nel caso dell'altopiano di Asiago, dove è presente una fitta rete di viabilità forestale in loco l'esbosco può essere valutato anche senza l'uso della teleferica, sfruttando il più possibile la viabilità esistente.. E' da evitare, comunque, l'uso di mezzi particolarmente performanti in termini di capacità lavorativa quali harvester, forwarder, skidder o similari e di preferire l'esecuzione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco con terreno ghiacciato o coperto di neve.



FORMAZIONI DEL PIANO COLLINARE

Codice Natura 2000	Tipologie forestali	NOTE
9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the <i>Carpinion betuli</i>	Quercio-carpinetum collinare	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica
9170 <i>Galio-Carpinetum</i> oak-hornbeam forests	Rovereto tipico	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica
9180 <i>Tilio-Acerion</i> forests of slopes, screes and ravines	Aceri-tiglieto tipico	L'unità Natura 2000 raggruppa le unità tipologiche L'unità 9180 è attribuibile a queste unità tipologiche solo in prima approssimazione. In realtà, ad un'analisi di maggior dettaglio andrebbero differenziate le situazioni di ricolonizzazioni post-coltura, più instabili, per le quali non vi è un codice Natura 2000 disponibile
	Aceri-tiglieto di versante	
	Aceri-frassineto tipico Aceri-frassineto con ostria	
	Orno-ostrieto primitivo Orno-ostrieto tipico	
91G0 Pannonic woods with <i>Quercus petraea</i> and <i>Carpinus betulus</i>	Rovereto dei substrati magmatici	Corrispondenza tra unità Natura 2000 e unità tipologica
91H0 Pannonic woods with <i>Quercus pubescens</i>	Ostrio-querceto a scotano	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica
	Ostrio-querceto tipico	L'assenza di un codice corrispondente vale per le situazioni presenti in stazioni mesiche dei basso versanti della regione esalpica. Le formazioni di ambienti più caldi (regioni esalpica esterna e avanalpica) e su suoli dotati di minore disponibilità idrica possono ricondursi all'unità 91H0
	Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei	Nelle situazioni in cui prevale nettamente la roverella, in stazioni caratterizzate da una certa xericità del suolo, potrebbe essere usato il codice 91H0. Dove, invece, prevale nettamente la rovera potrebbe essere usato il codice 91G0. Infine, dove prevale il castagno potrebbe essere usato il codice 9260



91L0 Illyrian oak-hornbeam forests (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	Carpineti tipici Carpineti con frassino Carpineti con ostraia Carpineti con cerro	L'unità Natura 2000 raggruppa le diverse unità tipologiche. In alcuni casi può essere opportuno usare il codice 9170 (<i>Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests</i>)
9260 <i>Castanea sativa</i> woods	Castagneti dei suoli xerici Castagneti dei suoli mesici Castagneti dei substrati magmatici Castagneti con frassino	L'unità di Natura 2000 raggruppa le varie unità tipologiche

Modalità di intervento selvicolturale:

- Orno-ostrieti, Ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici governati a ceduo: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio da 15 a 25, evidenziando che adottando la turnazione più frequente la composizione tende a rimanere stabile con netta prevalenza del carpino nero. Se si desidera differenziare la composizione delle specie è opportuno adottare turni più lunghi e rilasciare da 80 a 150 soggetti ben conformati per ettaro, possibilmente appartenenti a specie minoritarie diverse dal carpino nero (carpino bianco, roverella, ciliegio). Nel caso di formazioni con significativa presenza di leccio si adotterà oltre al turno più lungo anche un numero minimo di matricine pari a circa 200/ha. Mantenimento delle radure xeriche, evitando un'eccessiva chiusura.
- Castagneti governati a ceduo: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio 12, con rilascio di circa 50 soggetti ben conformati per ettaro, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti; altrimenti almeno 30 soggetti ben conformati per ettaro di castagno, scelti fra quelli meno interessati da patologie.
- Rovereti governati a ceduo: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, rilascio di circa 130/150 soggetti di rovere, ben conformati, per ettaro; è consentita una matricinatura meno intensiva se associata a politiche di invecchiamento delle matricine
- Altre formazioni di latifoglie governate a ceduo: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, rilascio di circa 100 soggetti ben conformati per ettaro.
- Castagneti non governati a ceduo: taglio a buche o a strisce non superiori a 500 mq, rilasciando ai margini della tagliata idonei soggetti portaseme con diametro maggiore di 30 cm ed altri soggetti con buona conformazione (corteccia liscia, chioma ben conformata, cancro risanato). Attorno a tali soggetti, dovranno essere rilasciate, ad una distanza non superiore ai 4 metri, piante arboree anche deperienti con funzione di protezione.
- Formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è inferiore a 50, rilasciare almeno metà dei soggetti vivi scelti fra i migliori; se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è superiore a 50, taglio a buche di forma circolare o rettangolare ciascuna di superficie di circa 2000 m² e opportunamente distanziate tra loro o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente. Se l'età del popolamento è inferiore a 50 anni eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 50% dei soggetti presenti; se l'età supera i 50 anni si può procedere con i tagli finali a buche, marginali o a strisce d'ampiezza di circa 2000 m².



- nel caso di formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo in cui vi sia la presenza della robinia si può alternativamente adottare la seguente indicazione: al taglio rilascio di circa 200 piante/ha nate da seme (1 ogni 7 metri), di specie diverse dalla robinia. Tale numero può essere raggiunto anche con il rilascio di polloni appartenenti a specie diverse dalla robinia o, se non ancora sufficienti, con piante di robinia da rilasciare ad invecchiamento fino al disseccamento della chioma.

Indicazioni specifiche:

Tendenzialmente, per quanto attiene alla necromassa è da preferirsi il raggiungimento di un'aliquota dell'ordine di grandezza di 10 m³/ha nel caso delle fustaie che scende a 5 m³/ha nel caso di governo a ceduo. Eventuali modifiche a livello locale possono avvenire compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.

Per quanto riguarda gli invertebrati saproxilici *Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Rosalia alpina*, *Morimus asper*, la quantità di necromassa disponibile va garantita in pari proporzione sottoforma di piante a terra e in piedi. Queste andranno scelte fra quelle di grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo *et al.*, 2010; Vodka *et al.*, 2009).



FORMAZIONI PLANIZIALI, RIPARIALI E LITORANEE

Codice Natura 2000	Tipologie forestali	Commento
91E0 Alluvial forests with <i>Alnus glutinosa</i> and <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Pandion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Aceri-frassineto con ontano bianco	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica almeno nelle situazioni più stabili. Per le altre, soprattutto se neo formazioni post-cultura, non vi è un codice Natura 2000 attribuibile
	Alneta di ontano nero e/o bianco	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica
	Saliceti e altre formazioni riparie	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica. In particolare, in presenza di saliceti di greto è opportuno usare il codice 3240 (Alpine rivers and their ligneous with <i>Salix elaeagnos</i>), mentre per i saliceti subalpini può essere utilizzato il codice 4080 (Sub-Artic <i>Salix</i> spp. scrub)
91F0 Riparian mixed forests of <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> and <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> or <i>Fraxinus angustifolia</i> , along the great rivers (<i>Ulmion minoris</i>)	Querco-carpineto planiziale	Corrispondenza che lascia qualche dubbio poiché nei rari querco-carpineti veneti mancano alcune specie, come ad esempio <i>Fraxinus excelsior</i> e la vicinanza ai grandi fiumi
92A0 <i>Salix alba</i> and <i>Populus alba</i> galleries	Bosco costiero dei suoli idrici	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica
9340 <i>Quercus ilex</i> and <i>Quercus rotundifolia</i> forests	Arbusteto costiero	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e unità tipologica, interpretando l'unità tipologica in senso potenziale
	Lecceta Orno-ostrieto con leccio	Corrispondenza fra unità Natura 2000 e le diverse unità tipologiche
2250* dune costiere con <i>Juniperus</i> sp.pl.	Macchie, ericeti e altri arbusteti	
2270* Dune con foreste di <i>Pinus pinea/pinaster</i>	Pinete di pini mediterranei	

La realtà dei boschi planiziali veneti vede un insieme di piccole entità frammentate, composte perlopiù da formazioni a querco-carpineto, da estensioni lineari per quanto riguarda gli ambiti ripariali e da piccole aree fortemente antropizzate per quanto riguarda i boschi costieri residui. Le formazioni planiziali ricostituite negli ultimi decenni attraverso attività di rimboschimento, in ciascuna delle tipologie appena citate, risultano essere di notevole interesse proprio per le dimensioni che caratterizzano alcune di queste entità. È quindi necessario distinguere come gli interventi dovranno mirare in maniera prioritaria a garantire la sostenibilità ecologica dei popolamenti relitti e il corretto sviluppo di quelli di nuovo impianto, per accelerare quei processi che porteranno alla creazione e all'affermazione di nuove "isole" da inserire nel contesto della Rete Ecologica Regionale.



QUERCO-CARPINETO PLANIZIALE

Modalità di intervento selvicolturale:

I quercu-carpineti vengono distinti in:

- Rimboschimenti
- Lembi relitti

Nel primo caso la gestione favorirà le piante in miglior stato fitosanitario ed andare ad eliminare i soggetti malati o deperienti. Non è necessario raggiungere il quercu-carpineto tipico, ma risulta conveniente accompagnare via, via nella crescita le specie che spontaneamente sono destinate a diventare le dominanti.

Nel caso di lembi relitti, la gestione selvicolturale mirerà all'obiettivo di conservare e rafforzare la compagine arborea mantenendo le funzioni ecologiche preminenti dell'area.

Indicazioni specifiche:

Gli interventi selvicolturali tenderanno al rilascio di almeno 15 m³/ha di necromassa in quercu-carpineti relitti e fino a 5 m³/ha nei rimboschimenti.

Eventuali modifiche a livello locale possono avvenire compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.

Per quanto riguarda gli invertebrati saproxilici *Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*), la quantità di necromassa disponibile va garantita in pari proporzione sottoforma di piante a terra e in piedi. Queste piante andranno scelte fra quelle di grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo *et al.*, 2010; Vodka *et al.*, 2009).

FORESTE RIPARIALI

Modalità di intervento selvicolturale:

Seguendo la classificazione di Calamini (2009), da un punto di vista operativo l'asse del fiume è suddiviso in senso trasversale in tre diverse zone:

- a) alveo di modellamento, interessato dalle piene ricorrenti (2-3 anni), nel quale è opportuno il taglio di tutta la vegetazione non flessibile;
- b) sponda dell'alveo di modellamento, dove è opportuno effettuare diradamenti di tipo basso e grado moderato e la rimozione degli individui con evidenti segni di deperimento al fine di proteggere le sponde dall'erosione, favorendo nel contempo l'ombreggiamento e la termoregolazione del corso d'acqua;
- c) dalla sponda dell'alveo di modellamento fino al limite delle piene con tempo di ritorno trentennale: in quest'area la scelta delle piante da asportare tenderà all'eliminazione degli individui con evidenti segni di deperimento e su quelli che per densità e posizione reciproca possono favorire l'accumulo di materiali tali che ostacolano il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di formazioni lineari presenti sull'argine, con cadenza quinquennale possono essere eseguiti interventi selettivi con taglio delle piante sottoposte, pericolose o mature, eliminando ad esempio 1 pianta ogni 5 e garantendo una sufficiente copertura.

**Indicazioni specifiche:**

- a) Asportazione di tutto il materiale legnoso che possa costituire intralcio al deflusso idrico o possa rappresentare un pericolo idraulico; in formazioni golenali non prossime all'asta fluviale (saliceti, pioppeti) si stabilisce la soglia massima di rilascio di 5 m³/ha.
- b) Particolare attenzione va riservata ai soggetti arborei potenziali siti di presenza degli invertebrati saproxilici *Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus funereus*. Tali siti andranno ricercati fra le piante di maggiori dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo *et al.*, 2010; Vodka *et al.*, 2008).

Le comunità ornitiche variano molto grazie alla grande differenziazione di microhabitat presenti, ma non risultano specifiche, in quanto si ritrovano anche negli ambienti limitrofi. È quindi importante la connettività con le formazioni extra-ripariali dove spesso questi trovano rifugio (Tellini Florenzano, 2009).

BOSCHI LITORANEI**Modalità di intervento selvicolturale:**

- Mantenimento degli ambienti boscati prioritari, mirando all'aumento della diversità specifica all'interno degli stessi popolamenti, favorendo una diversificazione locale in base alla rinnovazione presente. Con gli interventi si cercherà, inoltre, di conseguire un incremento della stabilità meccanica del popolamento ai disturbi abiotici (es: schianti da vento).
- Nel caso di popolamenti monoplani artificiali di pino domestico che denunciano gravi fenomeni di deperimento imputabili a varie cause (biotiche e abiotiche), opportuni diradamenti moderati ma frequenti consentirebbero l'ingresso del leccio e dell'orniello.
- Taglio a mosaico per quanto riguarda la componente arbustivo-arborea in ambienti di pseudomacchia, per favorire una differenziazione di struttura verticale e di microhabitat, utile allo sviluppo di flora e fauna specifica.

Indicazioni specifiche:

Tendenzialmente la quantità di necromassa da rilasciare sarà dell'ordine di grandezza di 5 m³/ha. Eventuali modifiche a livello locale possono essere permesse compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.

Particolare attenzione va posta durante le operazioni colturali in relazione alla presenza di pelobate fosco (*Pelobates fuscus insubricus*) e testuggine palustre (*Emys orbicularis*). Saranno da preferire tecniche di esbosco che prevedano l'utilizzo di verricelli e mezzi leggeri.

Essendo la localizzazione di pelobate fosco di difficile riuscita a causa del tipico comportamento fossorio diurno (Bonato *et al.*, 2007), è da evitarsi il passaggio di mezzi meccanici in prossimità di specchi d'acqua retrodunali o di lembi boscati limitrofi ad essi.



ALTRE FORMAZIONI

Nessun codice disponibile	Arbusteto	Unità cartografica di comodo non inquadrabile in Natura 2000. Nelle indagini di maggior dettaglio è necessario far riferimento a specifici codici, disponibili soprattutto per le formazioni arbustive d'alta quota e per i corileti.
	Robiniato	

Modalità di intervento:

- Corileti e altre formazioni di specie esotiche (escluse le formazioni con ailanto): taglio a raso con rilascio dei soggetti di specie autoctone.
- Robiniati governati a ceduo: si possono distinguere 3 tipologie:
 - a) Robiniati puri (presenza di robinia superiore al 90%): numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 12; rilascio di soggetti con diametro a 1,3 m da terra maggiore di 35 cm fino all'età di 4 volte il turno minimo. Ove presenti specie diverse dalla robinia, rilasciare 100 soggetti per ettaro scelti fra i migliori polloni per ogni ceppaia appartenenti soprattutto alle seguenti specie: acero, carpino bianco, ontano, faggio, frassino, cerro, leccio, farnia, sorbo, ciliegio.
 - b) Robiniati misti (presenza di robinia fino al 90%): numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 12, rilascio di circa 100 soggetti ben conformati per ettaro compresi quelli con diametro a 1,3 m da terra maggiore di 35 cm fino all'età di 4 volte il turno minimo, possibilmente appartenenti alle seguenti specie: acero, carpino bianco, ontano, faggio, frassino, cerro, leccio, farnia, sorbo, ciliegio.
 - c) Robiniati misti con castagno: se trascorsi 6 anni dall'ultimo taglio, obbligo di rilascio di tutte le specie diverse dalla robinia e dal nocciolo, a meno che non si tratti di piante stramature; tagli fitosanitari se necessari e qualora le piante rilasciate siano a concreto rischio di schianto. Il castagno può essere ceduoato con rilascio di almeno 30 matricine/ha.

Nel caso di robiniati non riconducibili ad una gestione a ceduo con presenza di specie autoctone, quali castagno, querce o altre latifoglie nobili è utile prevedere il rilascio di 200 piante/ha nate da seme, di specie diverse dalla robinia. Tale numero può essere raggiunto anche con rilascio di polloni di robinia da sottoporre ad invecchiamento naturale, fino al disseccamento della chioma.

- Arbusteto:

Se non compreso in habitat Natura 2000, gli interventi potranno essere ricondotti a tre indirizzi, di cui:

- l'evoluzione naturale;
- il mantenimento della fase arbustiva con apertura di piccole buche che favoriscano la creazione di un ambiente ecotonale a mosaico;
- il taglio a raso con ripristino di una situazione a prateria.



Gli interventi andranno valutati in base alla finalità del popolamento. Quando possibile si dovrà mirare allo sviluppo di popolamenti con specie autoctone, con interventi che favoriscano l'affermazione di rinnovazione naturale, oppure operando con sottopiantagioni.

Nei casi di pseudomacchia andranno invece effettuati interventi a mosaico che puntino al mantenimento della struttura irregolare che caratterizza questo tipo di ambienti.

Prescrizioni specifiche:

Essendo perlopiù formazioni a carattere azonale, le prescrizioni specifiche relative alla tutela di fauna e flora locale sono da ricavarsi in base alle formazioni prevalenti che costituiscono il contesto ambientale in cui il popolamento in esame si inserisce.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Si riporta di seguito un breve elenco della documentazione tecnica di riferimento per quanto riguarda i seguenti argomenti:

Piano Regionale Antincendi Boschivi

(Appendice 1 – Comuni assoggettati al Piano)

<http://www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/PianoAIB.zip>

Carta Forestale Regionale

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/carta-forestale-regionale>

Tecniche per il ripristino della necromassa per la conservazione delle faune saproxiliche

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=B OSCO_FONTANA_deadwood.pdf

Gestione forestale negli habitat Natura 2000

Masutti L., Battisti A. (a cura di), 2007. *La gestione forestale per la conservazione degli habitat della Rete Natura 2000*. Regione del Veneto, Accademia Italiana Scienze Forestali, (Venezia).

Selvicoltura nella regione alpina

Del Favero R., 2004. *I Boschi delle Regioni Alpine Italiane. Tipologia, funzionamento, selvicoltura*. Coop. Libreria Editrice Università di Padova (PD), pp. 599.

Carta delle Vocazioni Faunistiche

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/piano-faunistico-venatorio>

**ATTIVITÀ OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE NEL CORSO DEL 2014**

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie allocate ai vari capitoli di competenza potranno essere attuate le seguenti attività:

- 1) Assicurare il ciclo pianificatorio compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, attraverso il proseguimento dell'attività istruttoria dell'intero iter procedurale, dal finanziamento dei piani di gestione forestale e/o dei progetti di taglio fino alla loro approvazione ed esecutività degli stessi,.
- 2) Assicurare la gestione del fondo forestale regionale, di cui all'art. 30 della L.R. n. 52/78.
- 3) Attivare nuovi progetti comunitari nel caso si presentino nuove idee progetto e possibilità di partecipazione. Tra questi si evidenzia che verranno presentati due nuovi progetti in occasione dell'apertura della prima call del Programma LIFE 2014-2020: il primo avrà come obiettivo quello di migliorare la biodiversità presente negli ecosistemi agricoli (in particolare i vigneti); il secondo avrà lo scopo di creare un coordinamento interregionale per l'applicazione dei PAF (Prioritised Action Framework) e dei Piani di Gestione delle aree della Rete Natura 2000.
- 4) Prosecuzione e/o compimento di progetti comunitari in itinere, tra i quali si evidenziano: il progetto afferente al Programma LIFE+ denominato MANFOR C.BD, volto ad ottimizzare la gestione forestale a favore del sequestro del carbonio e alla salvaguardia della biodiversità; il progetto afferente al Programma Spazio Alpino denominato C3ALPS, volto alla divulgazione di adeguate misure di adattamento dei territori alpini agli impatti molto spesso negativi dei cambiamenti climatici; il progetto afferente al Programma LIFE+ denominato INBIOWOOD, volto a mantenere o incrementare la biodiversità anche nell'ambito degli impianti di arboricoltura da legno, notoriamente assimilati agli ecosistemi agricoli piuttosto che a quelli forestali; il progetto WOLFALPS che mira ad attivare una serie di azioni di conservazione del lupo a seguito della sua spontanea ricomparsa in certi ambienti forestali montani. Inoltre si segnala la prosecuzione del sostegno al mercato locale dei crediti di carbonio, attivato con il programma LIFE denominato CARBOMARK, regolarmente conclusosi nel 2011.
- 5) Adesione annuale alla Associazione PEFC – Italia.
- 6) Mantenimento della Certificazione del Gruppo PEFC - Veneto compatibilmente con le risorse finanziarie ed organizzative disponibili e con la fattibilità tecnica di realizzazione connessa ai vincoli posti dalle regole di sistema e promozione dell'ampliamento del Gruppo PEFC.
- 7) Attivazione di iniziative di studio e ricerca nel settore forestale, in particolare attinenti alla realizzazione dell'albo delle imprese forestali a completamento del patentino di idoneità già in vigore.
- 8) Attivazione di iniziative di individuazione e valutazione del valore delle esternalità ambientali nelle aree protette del Veneto e/o nelle aree ad elevato valore naturalistico.
- 9) Attivazione di indagini statistiche e conoscitive e monitoraggi sui boschi veneti ed in generale sulla filiera foresta-legno al fine di promuovere l'uso di legno locale nell'ambito di filiere corte, comprese le iniziative di aggiornamento degli inventari forestali e della viabilità silvopastorale e delle cartografie forestali regionali di cui all'art. 35 della LR 52/78;
- 10) Attivazione di iniziative connesse alla implementazione della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 .
- 11) Approfondimento degli aspetti forestali pianificatori e gestionali con particolare riferimento alla Rete Natura 2000 e alle azioni di monitoraggio e salvaguardia di habitat e specie oggetto di protezione comunitaria (Es. *Salamandra atra aurorae*).
- 12) Attivazione di iniziative di aggiornamento e di riordino normativo del settore forestale in senso generale e con particolare riferimento alla definizione di bosco.

